

Regolamento interno relativo ai servizi nei confronti dei soci

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione di quanto previsto nello statuto sociale, taluni aspetti relativi al rapporto tra FAI Service Società Cooperativa – di seguito FAI – ed il Socio di FAI Service Società Cooperativa – di seguito Socio, con particolare riferimento alle condizioni di fornitura di beni e servizi della FAI.

I termini e le condizioni previste nel presente regolamento hanno effetto tra le parti anche successivamente alla cessazione del rapporto associativo fino all'estinzione di ogni obbligazione assunta dal Socio nei confronti della FAI.

ART. 2 - AMMISSIONE SOCI

Il Socio al momento della presentazione della domanda di adesione, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e seguenti dello statuto dovrà depositare la documentazione e fornire le informazioni che saranno richieste dagli uffici della FAI. Qualora il Socio sia una società, il legale rappresentante è tenuto a comunicare, entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, ogni modifica della società trasmettendo la copia del verbale e la situazione patrimoniale aggiornata alla data della modifica stessa. La FAI può disporre accertamenti in ordine alla persistenza dei requisiti per l'ammissibilità a Socio, della validità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, mediante sopralluoghi presso la sede di esercizio dell'attività sociale, richiesta di documentazione che il Socio stesso è tenuto a fornire entro 20 giorni dalla richiesta e ogni altro strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno.

In caso di discordanza di dati, il consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'esclusione del Socio ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.

ART. 3 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Socio al momento della presentazione della domanda di adesione dovrà conoscere ed espressamente aderire al presente regolamento.

Il presente regolamento di funzionamento potrà essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste nello statuto sociale.

La Fai si impegna a pubblicare la versione aggiornata del presente regolamento sul sito internet www.faiservice.it.

PARTE II - REGOLAMENTAZIONE CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI FAI

ART. 4 - FORNITURE BENI E SERVIZI

La FAI, secondo le previsioni dello statuto sociale, stipula accordi e contratti con società che forniscono beni e servizi a FAI o ai soci della stessa sul mercato sia italiano che estero.

La FAI nell'ambito della propria attività diretta ad offrire servizi, valutate le opportunità di mercato, e tenuto conto dei vantaggi per i Soci, ha stipulato diverse convenzioni ed attivato i servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di pagamento pedaggi autostradali e valichi italiani ed europei, traghetti e treni navetta;
- servizi di rifornimento gasolio sia su aree attrezzate dirette che su aree di distributori convenzionati, sia italiani che europei;
- servizi per la gestione di talune pratiche amministrative;
- servizi di localizzazione satellitare e servizi di parking;
- vendita di prodotti per l'autotrasporto sia direttamente, sia tramite fornitori convenzionati.
- convenzioni per la stipula di polizze assicurative, pronto intervento, lavaggi;

La descrizione dettagliata di tutti i predetti servizi e forniture di beni è consultabile su sito della FAI www.faiservice.it, nell'area servizi.

Qualsiasi ulteriore servizio o fornitura di beni erogata o variazione e/o integrazione dei medesimi sarà divulgata a soci con la pubblicazione sul sito www.faiservice.it e con qualsiasi altro canale di comunicazione che sarà ritenuto idoneo dalla FAI medesima.

ART. 5 - TERMINI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

I termini e le condizioni di fornitura dei servizi, dei beni nonché quelli previste nelle convenzioni con i gestori sono vincolanti per tutti i Soci.

La FAI addebita un corrispettivo per il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio e dei costi generali di gestione (d'ora in avanti corrispettivo FAI).

I termini e le condizioni di fornitura di beni e servizi sono consultabili dal Socio nella propria area riservata del sito www.faiservice.it o messi a disposizione su richiesta con qualsiasi altro strumento.

L'acquisto di beni, l'attivazione e la fruizione dei servizi da parte del Socio comporta automatico riconoscimento della congruità del prezzo e comporta, volontariamente, esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi obiezione od eccezione, da parte del Socio nei confronti della cooperativa.

Il corrispettivo FAI, dovuto, è determinato dal Consiglio di Amministrazione della FAI stessa e può essere aggiornato dallo stesso consiglio di amministrazione dandone comunicazione ai soci mediante pubblicazione sull'area riservata di ciascun Socio del sito www.faiservice.it o con qualsiasi altro canale di comunicazione che sarà ritenuto idoneo dalla FAI medesima.

La fruizione dei servizi e/o l'acquisto di beni da parte del Socio, successivamente alla ricezione della comunicazione di cui al capoverso precedente, comporterà l'automatico riconoscimento della congruità dei corrispettivi ed esplicita rinuncia a sollevare in seguito qualsiasi eccezione od obiezione.

ART. 6 - TESSERE E APPARATI FAI

Le tessere e gli apparati, rilasciati da FAI sulla base di convenzione con soggetti terzi, restano di proprietà dei soggetti convenzionanti e non possono essere cedute, a nessun titolo, a terzi. Il Socio/utilizzatore degli apparati è tenuto a rispondere di ogni conseguenza derivante dall'alterazione dolosa o uso irregolare degli stessi.

Il Socio/utilizzatore è tenuto a custodire con cura le tessere e gli apparati, ed in particolare eventuali Codici Personali (P.I.N.) assegnati, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dallo smarrimento o sottrazione degli stessi.

In caso di furto sottrazione o smarrimento della tessera/apparato, il Socio/utilizzatore dovrà darne immediatamente comunicazione a FAI via internet, a mezzo dell'apposita sezione del sito www.faiservice.it oppure via fax al numero 0171 411583. Entro i sette giorni successivi all'evento dovrà far pervenire a FAI SERVICE S. Coop. – Via Renzo Gandolfo 1 – 12100 Cuneo conferma scritta corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. In difetto di tale adempimento FAI considererà inefficace la comunicazione di furto, sottrazione o smarrimento e provvederà al conseguente addebito di tutti gli eventuali utilizzi.

La FAI provvederà a tutti gli adempimenti per il corretto blocco della tessera/apparato, fermo restando i tempi tecnici necessari o contrattualmente previsti dai fornitori convenzionati.

Restano in ogni caso a carico del Socio/utilizzatore tutti gli importi relativi ad operazioni effettuate mediante l'utilizzo della tessera/apparato sottratta o smarrita sino al blocco della stessa effettuata dalla FAI secondo i tempi tecnici necessari previsti dai singoli fornitori.

In caso di ritrovamento delle tessere/apparati dichiarati smarriti o rubati, il possessore non potrà utilizzarli e dovrà provvedere ad inviarli a FAI.

L'utilizzo di tessere/apparati di cui FAI abbia, per qualsiasi causa, richiesto la restituzione o il blocco, sarà considerato abusivo e perseguito a termini di Legge anche ai sensi dell'art. 12 della Legge 5 luglio 1991 n° 197.

Il Socio/utilizzatore con la richiesta delle tessere non assume alcun obbligo di acquisto e di fruizione dei servizi erogati direttamente da FAI o dalle società convenzionate.

La FAI e i suoi convenzionati non hanno alcun obbligo di vendita né di erogazione dei servizi, pertanto, FAI non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali modifiche, soppressioni, ritardi, danni subiti relativi ai servizi distribuiti per il tramite dei fornitori convenzionati e/o a variazione delle riduzioni accordate dai fornitori o da interventi pubblici.

ART. 7 - GARANZIE

Il pagamento del corrispettivo delle forniture di beni e servizi dovrà essere garantito con le forme tecniche giudicate idonee da FAI, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussione bancaria, assicurativa, garanzia ipotecaria.

ART. 8 – FATTURAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

FAI provvederà alla fatturazione a carico dei Soci/Utilizzatori dei servizi e forniture dei beni fruiti secondo le condizioni indicate nelle schede dei servizi pubblicate sull'area riservata di ciascun Socio del sito www.faiservice.it o disponibili, su richiesta, con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

La FAI dovrà inoltrare le fatture secondo le modalità comunicate dal Socio al momento della richiesta di adesione.

La comunicazione delle fatture all'indirizzo indicato vale a tutti gli effetti di legge quale formale notifica e il Socio non potrà sollevare qualsiasi eccezione in merito.

Eventuali variazioni sulla modalità di inoltro delle fatture sarà comunicata a FAI tramite l'apposita funzione dell'area riservata del sito www.faiservice.it o raccomandata A.R. o posta certificata.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente, con le modalità previste nel capoverso precedente, qualsiasi variazione della Banca di appoggio rispetto a quella indicata con la domanda di adesione.

Il Socio/utilizzatore è tenuto a verificare tempestivamente al ricevimento delle fatture la correttezza delle fatture stesse. Eventuali contestazioni dovranno essere formulate per scritto a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime.

La proposizione della contestazione non sospende in nessun caso il pagamento nei termini stabiliti della fattura.

Il pagamento delle fatture non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del Socio/utilizzatore qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo esercizio in separata sede di ogni eventuale ragione.

ART. 9 - INTERESSI DI MORA - COMPENSAZIONI

Il mancato pagamento della fattura emessa da FAI entro il termine sulla stessa indicato, comporta di diritto a tutti gli effetti di legge la messa in mora del Socio senza necessità di ulteriore comunicazione, con la conseguenza che sugli importi della fattura saranno dovuti gli interessi di mora fissati dalle condizioni specifiche di fornitura indicate nell'area riservata al Socio sul sito www.faiservice.it.

Saranno, inoltre, a carico del Socio/utilizzatore inadempiente le spese sostenute da FAI per la gestione della pratica, le spese amministrative e legali.

I pagamenti parziali saranno imputati secondo il disposto dell'art. 1194 c.c.

Il Socio autorizza espressamente FAI, anche ai sensi dello statuto sociale, a compensare i propri debiti con eventuali somme a credito del medesimo, che a qualsiasi titolo o ragione dovesse vantare nei confronti della FAI stessa, anche in deroga a qualsiasi divieto legale di compensazione.

ART. 10 - INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO - BLOCCO DEI SERVIZI - RECESSO DAL RAPPORTO

FAI può, in qualsiasi momento a sua insindacabile volontà, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, interdire, sospendere e/o bloccare in tutto od in parte le forniture, prestazioni o servizi e/o porre termine al rapporto di fornitura con il Socio (recesso dal contratto).

L'operatività potrà, in ogni caso, essere sospesa/bloccata immediatamente e senza alcun preavviso in caso di qualsiasi inadempimento a termini e condizioni contrattuali di fornitura.

FAI ha il diritto di comunicare ai fornitori convenzionati il blocco dei servizi e/o la conclusione del rapporto anche utilizzando mezzi elettronici, trasmissioni di liste di blocco od altre modalità.

ART. 11 - GARANZIA DEI SERVIZI

In nessun caso FAI potrà essere ritenuta responsabile per le forniture e/o i servizi erogati dalle società/ditte/enti convenzionati e/o per i danni subiti nell'erogazione dei medesimi e il Socio/utilizzatore riconosce quanto sopra rinunciando ad ogni e qualsiasi azione nei confronti di FAI.